



**TRIBUNALE DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Roberta Casoli, all'udienza del **1.7.2015** richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa n. _____ R.G. Lav.,

TRA

rappresentato e difeso dagli avv. Marco Mancini e Andrea Bugamelli, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Camerano via Cavallotti n. 16;

RICORRENTE

INPS

*IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
TEMPORE*

rappresentato e difeso dall'avv. Vittori giusta procura notarile generale alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede della propria avvocatura in Ancona p.za Cavour n. 21;

RESISTENTE

OGGETTO: accertamento negativo dell'obbligo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'odierno ricorso _____ ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 303 2013 00021196 000 con il quale gli è stato richiesto il pagamento dell'importo di €. 31.914,36 per asserito omesso versamento di contributi previdenziali inerenti alla gestione commercianti relativi agli anni dal 2005 al 2012.

Deduce la genericità della motivazione dell'avviso di addebito, la decadenza dell'ente previdenziale dal potere di emissione dell'avviso di addebito, l'intervenuta prescrizione quinquennale, per gli importi riferiti a periodi anteriori al gennaio 2009, la non debenza delle somme intimate per



carenza del presupposto contributivo, non avendo egli ricorrente svolto attività lavorativa con carattere di abitudine e prevalenza.

Si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente deduce motivi che in parte attengono alla regolarità formale del titolo e in parte al merito della pretesa contributiva.

Ebbene laddove il ricorso contiene motivi relativi alla regolarità formale del titolo, come asserita genericità e/o insufficienza della motivazione, notifica dell'avviso di addebito oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 d. lgs. 46/99, illegittima richiesta dei compensi di riscossione e illegittima applicazione delle sanzioni, le doglianze risultano essere tardive.

Ai sensi dell'art. 30 co. 1 del D.L. 78/2010, conv. con modificazioni in legge 122/2010, a partire dal 1.1.2011 è in vigore un nuovo sistema di riscossione per il recupero dei crediti contributivi da parte dell'INPS, l'azione dell'ente previdenziale prevede la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, "a decorrere dal 1.1.2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo"..

Il successivo comma 14 prevede espressamente che "ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione".

Nella procedura di riscossione mediante avviso di addebito debbono, dunque, trovare applicazione le previsioni di cui al D.lgs. n. 46/99 e i principi alle stesse sottesi.

Come è stato chiarito dalla Suprema Corte, "nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46/99, l'opposizione agli atti esecutivi, con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto, è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs. che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni (oggi venti) dalla notificazione del titolo esecutivo che, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973 si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e



somme aggiuntive" (cfr. Cass. sez. lav. 8.7.2008 n. 18691; Cass. Sez. un. 18.11.2004 n. 21864)).

Nel caso di specie l'avviso di addebito opposto è stato notificato il 10.2.2014 e il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato solo il 10.3.2014, ne consegue che risulta preclusa la contestazione di vizi formali.

Passando al merito della questione, si osserva quanto segue.

Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione della somma richiesta attinente ai contributi dovuti per il periodo compreso tra ottobre 2005 e gennaio 2009.

Il primo atto di interruzione della prescrizione si è avuto con la lettera del 28.12.2010 con cui l'INPS comunicava al _____ il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti con imposizione contributiva a decorrere dall'anno 2005, ebbene si ritiene che tale attività sia idonea ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione.

Quanto alla genericità della descrizione della pretesa contenuta nella detta missiva, invero deve riconoscersene l'idoneità ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, infatti il riferimento al periodo di competenza, alla tipologia di contributi pretesi costituisce elemento sufficiente per individuare la pretesa in modo specifico, oltre che dichiarativa della volontà dell'Amministrazione di richiedere la somma.

Ciò posto, l'art. 1 l. 662/96 dispone che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. 22.7.66 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".

Quindi il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale.



Non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore, sicché ove il socio amministratore non svolga attività commerciale con carattere di abitudine e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo, invero, per l'iscrizione alla gestione commercianti è necessaria la partecipazione dei soci all'attività operativa e produttiva della società, che non può identificarsi con le funzioni proprie dell'amministratore. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione, distinguendo per il socio l'attività di amministratore da quella di partecipazione personale e prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) al lavoro aziendale, condizione in presenza della quale scatta l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, hanno avuto modo di chiarire che rientrano nell'incarico di amministratore non solo il compimento di atti giuridici, ma anche la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitudine dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero, detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa (Cass. 3240/2010).

Né diversi argomenti possono trarsi dalla sentenza n. 5872/2010 per sostenere che sia sufficiente la veste di socio di una società di persone che svolge attività commerciale e una dichiarazione dei redditi di impresa proporzionali alla quota posseduta per far sorgere in capo al socio l'obbligo contributivo all'assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciale. Dalla lettura della pronuncia in esame si evince, infatti, che la qualità di socio di società di persone dedita ad attività commerciale, è elemento idoneo unicamente a determinare la presunzione di un apporto di lavoro prevalentemente personale nella realizzazione dell'oggetto sociale, avuto riguardo alla rilevanza che in tale forma societaria assume l'elemento personale siccome finalizzato allo svolgimento di una attività riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale.

Si tratta dunque di valutare alla luce di tale orientamento giurisprudenziale le risultanze istruttorie del presente procedimento.

L'INPS ha sostenuto la sussistenza di prevalenza dell'attività svolta dal ricorrente argomentando dalla circostanza che risultava barrata nella



dichiarazione dei redditi della società Dorica _____ la casella RK relativa allo svolgimento di attività prevalente del socio.

Ebbene, tali dichiarazioni costituiscono confessione resa a terzo in sede stragiudiziale, liberamente apprezzabile dal giudice unitamente agli altri elementi di prova, ebbene, tale presunzione si ritiene abbondantemente superata per il periodo giugno 2006 –dicembre 2012, dalla prova testimoniale espletata, mentre per il periodo ottobre 2005 –maggio 2006 non è stata fornita la prova che il ricorrente non si occupasse della gestione della società.

Invero, per il periodo ottobre 2005-maggio 2006, a fronte di una espressa indicazione circa la prevalenza dell'attività per cui è causa nella dichiarazione dei redditi, in mancanza di prova contraria il cui onere grava sul ricorrente, si deve presumere che l'attività necessaria per la gestione della società sia stata svolta dal ricorrente che nel periodo di riferimento era legale rappresentante della società, e che tale attività vada qualificata come prevalente, come risulta sia dalla dichiarazione dei redditi sia dall'assenza di prova di diversa attività cui il ricorrente era dedito e abituale.

Al contrario dalle prove testimoniali è emerso che a partire dal giugno 2006 la gestione della s.n.c. è stata curata unicamente da _____, dalle deposizioni dei testi _____ che il ricorrente non si occupava dell'attività _____

_____.

Ne deriva che sono dovuti i contributi pretesi dall'INPS per il periodo ottobre 2005 – maggio 2006, mentre infondata è la pretesa dell'INPS per le somme pretese nel periodo giugno 2006 – dicembre 2012.

Le spese processuali, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, vanno compensate nella misura di ½, restando il residuo a carico dell'INPS.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara infondate le pretese dell'INPS di cui all'avviso di pagamento n. 303 2013 00021 196 91 000 limitatamente al periodo giugno 2006 – dicembre 2012;
- 2) compensa per ½ tra le parti le spese di lite, condanna l'INPS al pagamento del residuo in favore di Volponi Vittorio che liquida in €. 2.350,00, di cui €. 37,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ancona 01.07.2015



IL GIUDICE

(dr.ssa Roberta Casoli)

(Atto sottoscritto digitalmente)

